



OSSERVATORIO SUL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI N. 2/2017

1. RINNOVO ED AMPLIAMENTO DEL MANDATO DELLE PROCEDURE SPECIALI DA PARTE DEL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI: IL RELATORE SPECIALE SULLA VENDITA, PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA INFANTILE/VIOLENZA MINORILE

1. *Nomina e mandato delle Procedure Speciali da parte del Consiglio dei Diritti Umani: elementi di base*

In questo Osservatorio sono state già analizzate in molteplici occasioni le principali caratteristiche strutturali ed operative delle Procedure Speciali, organi di natura sia monocratica che collegiale istituiti con Risoluzione del Consiglio dei Diritti Umani e dotati di un mandato geografico/paese o tematico per la conduzione di una serie di attività in funzione della promozione e della protezione dei diritti umani.

L'opportunità di creare detti organi nel quadro della *Human Rights Machinery* delle Nazioni Unite nasce negli anni '60: l'allora Commissione sui Diritti Umani, oggi Consiglio dei Diritti Umani, non era competente per la ricezione, l'esame e la determinazione di apposite misure a fronte della violazione dei diritti umani, come sostenuto dal Consiglio economico e sociale nella risoluzione 75 (v) del 1947. A seguito dell'esigenza di rispondere in modo concreto ed effettivo ad alcune petizioni individuali presentate nei confronti del Sud Africa, la Commissione sui Diritti Umani decise di istituire un apposito gruppo di lavoro composto da esperti incaricati di procedere per la verifica della situazione-paese in ordine al rispetto dei diritti umani (risoluzione 2 (XXIII)), il quale può essere considerato il primo modello di Procedura Speciale *sui generis* di portata geografica. Da simili circostanze, correlate al fenomeno delle sparizioni in Cile negli anni '70, è stato creato anche l'iniziale modello di Procedura Speciale di rilievo tematico: il Gruppo di Lavoro sulle Sparizioni Forzate ([Risoluzione 20 \(XXXVI\)](#)).

Ad oggi, nel sistema onusiano sono presenti 13 Procedure Speciali con mandato geografico e 43 Procedure Speciali con mandato tematico. Con le due Risoluzioni 5/1 e 16/21 il Consiglio dei Diritti Umani ha definito i criteri basilari per la selezione e la nomina delle Procedure Speciali.

Nella [Risoluzione 5/1](#) sono riportati i seguenti requisiti dei candidati: la conoscenza professionale, l'esperienza rispetto al sistema-paese o alla tematica oggetto dell'incarico, l'indipendenza, l'imparzialità, l'integrità personale e l'obiettività. In linea generale, la procedura di selezione deve garantire il rispetto di ulteriori parametri quali l'equilibrio della rappresentanza in termini di genere, di provenienza geografica o rispetto alle aree regionali del sistema onusiano, di provenienza in ordine al sistema giuridico di

riferimento o di appartenenza. Altri criteri specifici sono stati indicati dal Consiglio dei Diritti Umani nella successiva [Decisione 6/102](#).

Nella [Risoluzione 16/21](#) si specificano invece le modalità di nomina dei candidati da parte dei Governi degli Stati membri, dei Gruppi regionali nel sistema Nazioni Unite, delle altre Organizzazioni internazionali, delle Istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani, delle organizzazioni non governative, e le candidature individuali. La ricezione delle candidature è vagliata da un apposito Gruppo Consultivo, il quale presenta la lista dei nominativi all'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Diritti Umani, procedendo preventivamente nella lettura della lettera motivazionale presentata dal candidato e nella conduzione di un colloquio con gli interessati.

Indipendentemente dalla natura del mandato, le basilari caratteristiche delle attuali Procedure Speciali poggiano: sulla multidisciplinarietà dei temi sui quali esercitano il proprio mandato; sul requisito dell'indipendenza del loro operato; sull'obbligo di cooperazione che gli Stati membri delle Nazioni Unite devono assicurare affinché esse possano condurre le rispettive attività di visita, indagine ed adozione di apposite comunicazioni, indirizzate agli Stati interessati a titolo individuale o collettivo (rispettivamente per le Procedure Speciali geografiche e tematiche). Inoltre, il termine massimo del mandato non può superare i sei anni e la Procedura Speciale deve garantire, con l'adeguato sostegno finanziario delle Nazioni Unite, che esso sia eseguito in modo efficiente, professionale, imparziale. Nel mandato in parola si includono in via generale le seguenti attività: la conduzione di visite in loco ed adozione del relativo rapporto finale sulla base della procedura denominata "standing invitation", ovvero una dichiarazione formulata dagli Stati membri delle Nazioni Unite circa la piena disponibilità a ricevere e ad assistere le Procedure Speciali in ogni tempo e luogo; l'esame di casi individuali, sulla base della ricezione di prove e documenti che testimoniano la violazione di una o più fattispecie di diritti e libertà, completato dalla elaborazione ed adozione di comunicazioni, trasmesse agli Stati che – come già si ricordava – sono coinvolti a titolo diretto o diffuso dalla Procedura Speciale nell'esercizio del proprio mandato geografico o tematico; la conduzione e la pubblicazione di studi tematici sui principali standard in materia di diritti umani, prevedendo anche il coinvolgimento di differenti attori internazionali e nazionali, istituzionali e non, nella predisposizione degli studi stessi; la realizzazione di attività di carattere informativo presso il pubblico; il supporto alla *Human Rights Machinery* ginevrina per la messa in atto di misure di assistenza tecnica.

Per favorire una maggiore uniformità nell'esercizio dei mandati da parte delle Procedure Speciali, già dal 1994 esse si riuniscono annualmente per discutere in merito alle criticità incontrate ed alle eventuali opportunità correttive da adottare per migliorare le rispettive attività; inoltre, nel 2005 è stato istituito un Comitato di Coordinamento, con il compito di agevolare la collaborazione con l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ed il sistema onusiano in senso ampio.

A completamento di quanto ora riportato è importante menzionare due ulteriori passaggi, particolarmente significativi per l'adozione di utili correttivi al funzionamento delle Procedure Speciali.

Il primo è rappresentato dall'adozione da parte del Consiglio dei Diritti Umani del Codice di Condotta ([Risoluzione 5/2](#) del 18 giugno 2007), completato dal Manuale delle Operazioni. Il Codice di Condotta è stato adottato nel completamento della fase di revisione, miglioramento e razionalizzazione del Consiglio dei Diritti Umani, in ordine a quanto disposto nella già menzionata [Risoluzione dell'Assemblea generale 60/251](#), in

ossequio alla universalità, indivisibilità, correlazione ed interdipendenza dei diritti umani, per la cui promozione e protezione è quanto mai necessario assicurare alti standard operativi, evitare ogni forma di strumentalizzazione di matrice politica, rafforzare tutti gli strumenti di natura cooperativa a disposizione degli Stati – ivi incluso il sostegno alle Procedure Speciali e la piena garanzia per la loro sicurezza personale.

Il Codice mira a rafforzare l'efficacia delle Procedure Speciali rispetto alla definizione di standard etici comuni di natura professionale (art. 1). In esso sono indicati alcuni principi generali che devono ispirare la condotta delle Procedure Speciali (art. 3), le quali rispondono direttamente al Consiglio dei Diritti Umani (art. 15): la loro posizione di piena indipendenza, che incide appieno sullo svolgimento del rispettivo mandato; la consapevolezza dell'importanza del loro ruolo e la preservazione della fiducia che viene instaurata con l'interlocutore. Nell'esercizio delle loro funzioni le Procedure Speciali devono assicurare il rispetto delle norme vigenti al livello internazionale e nazionale nello Stato in cui effettuano le visite (art. 4). Ad esse è richiesto di operare sempre in modo oggettivo nella raccolta di dati ed informazioni, verificandone la reale attendibilità e non trascurando nessuna possibile fonte (art. 6). In questo contesto, le Procedure devono agire nella massima discrezionalità, trasparenza, imparzialità e confidenzialità, dialogando con gli interlocutori nazionali per dare loro la possibilità di contro-dedurre i dati ed i fatti esaminati (art. 8). Per assicurare la massima omogeneità procedurale nel Codice si riportano alcuni criteri di base per la compilazione della segnalazione da trasmettere ad una Procedura Speciale: la apoliticità del suo contenuto, la descrizione fattuale delle circostanze in cui si sostanzia la violazione di un diritto o di una libertà, la natura del soggetto/gruppo che trasmette la segnalazione (art. 9). È prevista la possibilità di effettuare appelli urgenti quando la ricezione di una segnalazione impone un intervento tempestivo (art. 10). Per quanto concerne le visite in loco, le Procedure Speciali devono accertarsi che lo Stato abbia effettuato la c.d. "standing invitation", preconditione essenziale per coordinarsi con le competenti autorità nazionali in merito al programma della visita stessa sotto il profilo sia politico che logistico, soprattutto ai fini della loro incolumità personale (art. 11). È evidente che, in tali circostanze, non si possano esprimere opinioni individuali, giacché ciò risulterebbe in diretto conflitto con l'esercizio di un mandato internazionale nonché pubblico, impattando in termini negativi anche sulla compilazione del rapporto di visita e delle raccomandazioni ivi contenute, rispetto alle quali le Procedure Speciali attendono eventuale risposta (artt. 12-13).

Il secondo passaggio importante per la definizione di standard operativi comuni a tutte le Procedure Speciali è consistito nell'adozione, il 25 giugno 2008, di una Procedura Consultiva Interna (*Internal Advisory Procedure*) attraverso la quale ognuna di esse può segnalare al Comitato di Coordinamento eventuali modifiche e correzioni di natura operativa circa i mandati. Il Comitato può decidere di procedere fornendo già una soluzione correttiva o, altrimenti, approntando una soluzione *ad hoc* o, infine, valutando di non procedere per la formulazione di alcun correttivo. Così operando il Segretariato del Comitato può dialogare con la singola Procedura Speciale che ha presentato la segnalazione, attendendo un riscontro per la successiva condivisione con l'intero Comitato (soprattutto quando la segnalazione concerne la condotta della singola Procedura); in alternativa il dialogo può essere condotto già con l'intero Comitato laddove la segnalazione abbia un contenuto generale. Il risultato finale del processo si sostanzia nella compilazione di una nota guida, nell'eventuale revisione del Manuale delle Procedure Speciali e nella condivisione dell'esito della consultazione con il Consiglio dei Diritti Umani.

Le ultime attività promosse e condotte dalle Procedure Speciali nel 2016 sono state descritte, come di consueto, nel Rapporto presentato dal Comitato di Coordinamento nel 23 incontro annuale, tenutosi a Ginevra dal 6 al 10 giugno 2016, e delineato nella 34^a Sessione del Consiglio dei Diritti Umani (27 febbraio-20 marzo 2017) (*Report on the twenty-third annual meeting of special rapporteurs/representatives, independent experts and chairpersons of working groups of the special procedures of the Human Rights Council (Geneva, 6 to 10 June 2016), including updated information on special procedures - Note by the Secretariat*, [A/HRC/34/34](#), 31 gennaio 2017).

2. Il Relatore Speciale sulla vendita, prostituzione e pornografia infantile: nomina e mandato

Tra le Procedure Speciali tematiche che operano in un settore molto ampio, complesso e delicato vi è il Relatore Speciale sulla vendita, prostituzione e pornografia infantile.

Istituito con [Risoluzione 1990/68](#) dall'allora Commissione sui Diritti Umani, quale primo organo con specifico mandato nella materia della promozione e protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il Relatore Speciale si occupa di esaminare le principali concause del fenomeno in parola e la sua evoluzione, di incentivare lo scambio di conoscenze e di esperienze sul tema, di facilitare l'adozione di misure di prevenzione e di contrasto come anche di assistenza e di riabilitazione in favore dei minori vittime di tali reati.

Rafforzando progressivamente tutte le attività proprie del suo mandato e comuni alle altre Procedure Speciali, dalle visite in loco alla ricezione delle comunicazioni individuali, dalle attività di sensibilizzazione sul fenomeno alla conduzione di consultazioni tematiche, il Relatore Speciale è stato confermato quale Procedura tematica dal Consiglio dei Diritti Umani con [Risoluzione 7/13](#), includendosi tra le sue competenze l'analisi dettagliata dei fattori che impattano sulla domanda nella vendita o nel coinvolgimento dei minori in attività di natura criminosa, la promozione di misure strategiche di ampio respiro all'attenzione degli Stati membri delle Nazioni Unite, la necessità di rivolgere specifica attenzione al fenomeno nella sua dimensione di genere, in riferimento ai canali dello sfruttamento sessuale nel contesto delle nuove tecnologie virtuali, alla componente della vendita legata al turismo sessuale in danno di minori, all'utilizzo dei canali medesimi in funzione dei processi di adozione illegale, alla vendita di organi, alla strumentalizzazione dello sfruttamento in ordine al coinvolgimento delle bambine ai fini della celebrazione di matrimoni precoci e forzati.

Con l'ultima [Risoluzione 25/6](#) nominativa della Procedura adottata dal Consiglio dei Diritti Umani, il mandato del Relatore Speciale è stato rinnovato per il triennio 2014-2017.

3. Segue - Esercizio del mandato tematico: principali aspetti di indagine ed opportunità di ampliamento del mandato

Come appena rilevato, gli aspetti materiali oggetto del mandato del Relatore Speciale in parola sono stati gradualmente estesi, in relazione alla multidimensionalità del fenomeno che coinvolge i minori a livello globale e che si presenta sempre più complesso per predisporre adeguati strumenti di carattere preventivo e repressivo.

Tra i principali fattori positivi che hanno permesso al Relatore Speciale di essere maggiormente incisivo nella esecuzione del suo mandato, possono menzionarsi i seguenti.

Innanzitutto, è stato fondamentale adottare un approccio omnicomprensivo nell'affrontare i molteplici aspetti in cui si configurano gli episodi di vendita, prostituzione e pornografia infantile.

In questa accezione, il Relatore Speciale ha raccomandato agli Stati membri delle Nazioni Unite di approntare strategie 'olistiche', ovvero di prevedere l'adozione di strumenti di natura legislativa, di rafforzare gli apparati operativi – con particolare riferimento ai sistemi di giustizia, di configurare adeguati meccanismi di raccolta dati e di costante monitoraggio del fenomeno, di predisporre percorsi di formazione per il personale incaricato di assistere i minori vittime di vendita, prostituzione e pornografia e di provvedere per il loro reinserimento nel contesto sociale di appartenenza. Il ruolo della comunità, ad avviso del Relatore Speciale, è stato ed è essenziale soprattutto in termini preventivi e quindi a sostegno del nucleo familiare e della società in senso più ampio, ma anche del mondo imprenditoriale e del settore privato, in specie quello che gestisce le nuove tecnologie e i mezzi di comunicazione.

Allo stesso tempo, in considerazione della transnazionalità connaturata al fenomeno stesso, il Relatore Speciale ha sollecitato gli Stati membri delle Nazioni Unite a creare una rete strumentale per la raccolta e lo scambio di dati ed informazioni nonché per il rafforzamento e l'armonizzazione dei processi di carattere cooperativo tra operatori di polizia e dei sistemi nazionali di giustizia in prospettiva sia preventiva che repressiva del fenomeno.

Nella conduzione delle numerose visite in loco da parte del Relatore Speciale è stata richiamata l'importanza di formulare all'attenzione delle autorità competenti raccomandazioni non di portata generica bensì particolarmente circostanziate e fattuali, come ad esempio la definizione di funzioni *ad hoc* per contrastare il fenomeno nel quadro del mandato di un *ombudsperson* nazionale per la protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, o anche la categorizzazione del reato di prostituzione allo scopo di decriminalizzarlo rispetto alla co-responsabilità del minore di età in quanto vittima, o ancora la compilazione di un'apposita strategia nazionale in materia, per la quale sia necessario predeterminare la correlata copertura finanziaria per i molteplici interventi da porre in essere.

L'opportunità di convocare incontri o sessioni tematiche, nel quadro delle sessioni del Consiglio dei Diritti Umani, ha permesso al Relatore Speciale di affrontare sotto-temi del fenomeno i quali hanno assunto dimensione e numeri preoccupanti negli anni più recenti. In simili circostanze, il coinvolgimento di altri organismi di portata universale – appartenenti al sistema onusiano – e regionale, di rappresentanti della società civile, di esperti e di operatori del settore si è rivelato essenziale e costruttivo. È sufficiente richiamare l'attenzione sulla tematica dei matrimoni precoci e forzati o alla condizione dei minori che vivono in strada in condizioni estremamente disagiate e che sono spesso vittime di sfruttamento multiplo, a fini sessuali e lavorativi. È sempre in tali occasioni che il Relatore Speciale ha promosso la conoscenza e lo scambio di buone pratiche, agevolando opzioni di modifica e di rafforzamento delle misure operative poste in essere dagli Stati membri delle Nazioni Unite, in particolare nel settore giudiziario.

Nel corso del 2016 l'attuale Relatore Speciale, Maud de Boer-Buquicchio, ha presentato all'Assemblea generale ed al Consiglio dei Diritti Umani i due ultimi rapporti annuali sviluppando in essi, accanto ai temi di consueto aggiornamento periodico, due specifici argomenti correlati al suo mandato: lo sfruttamento dei minori a fini lavorativi e le adozioni illegali.

Nel primo Rapporto ([A/71/261](#), 1° agosto 2016), il Relatore Speciale ha sottolineato la particolare importanza del Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo relativo alla vendita, prostituzione e pornografia infantile, nella prospettiva dello sfruttamento sessuale a fini lavorativi. Il lavoro forzato di persone di minore età, mettendo a rischio la loro incolumità fisica e psichica, implica in modo assoluto la definizione di ben precise misure di prevenzione e repressione a carico di diversi soggetti che possono essere considerati responsabili di tale reato: la famiglia di appartenenza, singoli criminali o enti terzi estranei ed associazioni di matrice criminosa che agiscono indubbiamente a fini lucrativi. Vi è, ad avviso del Relatore Speciale, anche una componente sociale che incide sullo sviluppo del fenomeno, dipesa dalla connivenza delle comunità in cui esso si verifica e che incide in modo specifico sulla domanda e sulla ‘quotazione’ del minore in termini di ‘prezzo di vendita/acquisto’. L’inasprimento delle norme atte a sanzionare i reati ascrivibili a questa categoria di atti non è sufficiente: è essenziale facilitare le procedure di natura investigativa – anche *ex officio* – e renderle ancor più accessibili al minore, come è indispensabile approntare misure di assistenza dedicata alle vittime ed alle loro famiglie. Particolare attenzione merita la connotazione dell’offensore in quanto ente/persona giuridica, attore diretto o intermediario nella catena di fornitura del ‘servizio’ di vendita a fini di sfruttamento lavorativo. Il tema è stato correlato dal Relatore Speciale anche al contesto migratorio, in cui il lavoro forzato è particolarmente diffuso, e al quadro dell’assistenza cooperativa declinato nella recente prospettiva dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, in cui le Nazioni Unite hanno promosso l’Alleanza 8.7 in linea con le priorità della *Global Partnership to End Violence against Children*.

Nel secondo Rapporto ([A/HRC/34/55](#), 22 dicembre 2016), il Relatore Speciale ha sviluppato invece il sub-tema delle adozioni illegali a fini commerciali, descrivendo le numerose pratiche riscontrate a livello nazionale ed internazionale ed evidenziando che, al di là dei singoli casi individuali in determinate situazioni-paese, il fenomeno in parola deve essere letto quale fallimento dei sistemi di protezione dell’infanzia e dell’adolescenza; in questa ottica, infatti, si consente ad attori privati di agire in modo isolato o coordinato senza che le competenti autorità governative possano contrastare e reprimere le attività criminali poste in essere. Il Relatore Speciale ha identificato i percorsi che caratterizzano la sottrazione, la vendita e l’adozione illegale di minori, talora con il consenso dei genitori, ed ha sottolineato che la mancata azione persecutoria è dipesa essenzialmente dall’assenza di un quadro legislativo appropriato, in cui la fattispecie di reato assuma connotazione autonoma e si introducano sanzioni commisurate alla gravità del reato giacché in danno di minori. Al contempo, il Relatore ha evidenziato quanto sia fondamentale disincentivare gli introiti economici derivanti dalle adozioni illegali sul piano internazionale.

È proprio nel quadro della componente cooperativa e della sua importanza per il rafforzamento del livello di promozione e protezione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che, nei lavori dell’Assemblea generale finalizzati all’adozione della consueta risoluzione *omnibus* annuale sui diritti del fanciullo, il lavoro portato avanti sinora dal Relatore Speciale è stato espressamente menzionato, anticipando in tal modo la correlata produzione normativa del Consiglio dei Diritti Umani ([A/HRC/34/L.25](#), 21 marzo 2017). In questo secondo strumento, l’importanza dell’azione congiunta di alcuni organi del sistema onusiano, in particolare «*the work of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, and of the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children and the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflicts*», e i dati relativi al fenomeno della violenza in tutte le sue declinazioni

(«every five minutes, a child dies as a result of violence and that globally, in the past year, 1 billion children between 2 and 17 years of age experienced physical, sexual, emotional or multiple types of violence, with an estimated 120 million girls and 73 million boys having been victims of sexual violence at some point in their lives»), messi in correlazione all'impegno globale per il conseguimento dell'Obiettivo 16.2 dell'Agenda 2030 – «end abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children», hanno portato alla formulazione di un duplice impegno per il 2017: l'organizzazione di un forum politico di alto livello sul tema dello sviluppo sostenibile nel quale dibattere sul tema della violenza minorile (§ 27) e l'estensione del mandato del Relatore Speciale (§§ 30-33) per un ulteriore triennio con la seguente denominazione «*Special Rapporteur on the sale and sexual exploitation of children, including child prostitution, child pornography and other child sexual abuse materials*», offrendo il suo contributo materiale anche per l'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (5, 8 e 16).

4. *Segue - La correlazione con il tema della violenza minorile in discussione alle Nazioni Unite/New York*

La correlazione funzionale tra la *Human Rights Machinery* ginevrina e il sistema onusiano a New York, già evocata in precedenti contributi di questo Osservatorio per altri aspetti settoriali, assume una peculiare rilevanza in merito all'esigenza di rafforzare il coordinamento degli interventi tra la Procedura Speciale in parola e il Rappresentante Speciale del Segretario generale sulla violenza minorile.

Invero già nel 2010, sotto l'egida del Consiglio dei Diritti Umani, i due organi erano stati invitati a condurre uno studio congiunto sull'argomento e a formulare opportune raccomandazioni al fine di prevenirlo e reprimerlo in modo appropriato. Nel Rapporto finale dello studio ([A/HRC/16/56](#)), stante la difficoltà di raccogliere dati completi sulla vendita e sullo sfruttamento sessuale di minori in considerazione del grado particolarmente stretto della relazione tra offensore e vittima, si analizzano in modo comparativo i principali meccanismi di assistenza, di *reporting* e di ricorso accessibili al minore vittima.

Questa collaborazione è stata ribadita in tempi recenti, in occasione del dialogo interattivo tenutosi durante la 34^a Sessione del Consiglio dei Diritti Umani, il 7 marzo 2017, alla presenza del predetto Rappresentante Speciale del Segretario generale sulla violenza minorile, Marta Santos Pais, e del Rappresentante Speciale del Segretario generale sui minori ed i conflitti armati, Leila Zerrougui. In questo passaggio è intervenuto anche il Relatore Speciale sulla vendita, prostituzione e pornografia infantile.

Nella presentazione del suo ultimo Rapporto ([A/HRC/34/45](#)), il Rappresentante Speciale del Segretario generale sulla violenza minorile ha espresso preoccupazione per la dimensione globale del fenomeno in parola, nonostante il fatto che un alto numero di Stati membri delle Nazioni Unite abbia approntato azioni strategiche omnicomprensive per prevenirlo e reprimerlo in modo adeguato. L'opportunità di correlare il suo mandato al necessario conseguimento dei pertinenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile può senza dubbio rappresentare una nuova ed importante sfida, senza tralasciare aspetti che riguardano la violenza minorile diretta su particolari categorie di minori ancor più vulnerabili, come quelli privati della libertà personale e detenuti in carcere o i minori migranti. Proprio in questa prospettiva può e deve essere letto l'impegno congiunto del Rappresentante Speciale e del Relatore Speciale, allo scopo di prevenire, contrastare e perseguire tutte le forme di violenza di cui sono vittime i bambini e le bambine in tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite.

CRISTIANA CARLETTI